

**COMUNE DI RACALMUTO**  
**(Prov. di Agrigento)**

**DELIBERAZIONE ORIGINALE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

DELIBERA N.98

SEDUTA DEL 05.12.1995

**OGGETTO:** Regolamento comunale per l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni. D.Lgs. 507/93.

L'anno millenovecentonovantacinque, addì cinque del mese di Dicembre alle ore 18:35 e seguenti in Racalmuto e nella residenza municipale, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta straordinaria e di prosecuzione nelle seguenti persone:

**PRESENTI**

Bellomo Alfonso  
Sollima Giuseppe  
Puma Arcangelo  
Bufalino Maranella Carmelo  
Capitano Luigi  
Fucà Angela  
Montante Maria  
Scimè Luigi  
Piazza Carmela Grazia  
Romano Angelo  
Alaimo Di Loro Santa  
Mattina Alfredo  
Morreale Salvatore  
Picone Mario  
Conte Salvatore

**ASSENTI**

Burruano Rita  
Sardo Salvatore  
Taibi Calogero  
Falco Abramo Calogero  
Penzillo Luigi  
Salvo Giovanni  
Alaimo Di Loro Rosario  
Alessi Calogero  
Lo Sardo Alfonso  
Tulumello Gioacchino  
Canicatti Alfonso  
Agrò Salvatore  
Bordonaro Maria Angela  
Sferrazza Papa Carmelo  
Puma Calogero

La seduta è pubblica.

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale, Dr. Antonio Cali, ai sensi dell'art. 52 della legge 142/90 come recepita con L.R. 48/91.

Partecipano altresì alla seduta, ai sensi dell'art. 20 della L.R. 7/92, gli Assessori Iannello e Matrona.

Il Presidente, Rag. Puma Arcangelo, con l'assistenza del Segretario Comunale Dr. Antonio Cali, constatato che in aula sono presenti n.15 Consiglieri Comunali, invita il C.C. a procedere all'approvazione del regolamento comunale per l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni.

Quindi

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

**PREMESSO:**

Che si rende necessario approvare il nuovo regolamento comunale per l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al D.L. 507/93;

Che, a tal uopo, l'ufficio competente ha predisposto il relativo regolamento che si compone di n° 24 articoli;

**CONSIDERATO** che il predetto Regolamento è meritevole di approvazione;


**CONSIDERATO**, altresì, che sulla proposta di deliberazione sono stati resi i pareri in ordine alla regolarità tecnica, contabile e legittimità ai sensi dell'art. 53 della legge 142/90 come recepita con L.R. 48/91;


Con votazione espressa per appello nominale il cui risultato viene accertato e proclamato dal presidente con l'assistenza degli scrutatori Morreale, Romano e Scimè per come appresso:  
Presenti n° 15, votanti n° 15, voti favorevoli n° 13, voti contrari n° 2


**DELIBERA**

Approvare il regolamento comunale per l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni di cui al D.L. 507/93 che si compone di n° 21 articoli e che allegato alla presente ne fa parte integrante e sostanziale.

Pareri resi ai sensi dell'art.53 della legge 142/90 come recepita con L.R.48/91

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.  
Il Segretario comunale 

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile  
Il Responsabile del servizio 

Si esprime parere favorevole in ordine alla legittimità.  
Il Segretario comunale 

**REGOLAMENTO  
COMUNALE PER  
L'APPLICAZIONE DELLA  
TASSA PER LO  
SMALTIMENTO DEI  
RIFIUTI URBANI  
INTERNI**

Allegato alla delibera di C.C. n.98 del 05.12.1995.

## SOMMARIO

### TITOLO I

#### ISTITUZIONE ED ELEMENTI DELLA TASSA

- Art. 1 Istituzione della tassa
- Art. 2 Zone di effettuazione del servizio ed applicazione della tassa
- Art. 3 Presupposto della tassa ed esclusioni
- Art. 4 Soggetti passivi e soggetti responsabili del tributo
- Art. 5 Inizio e cessazione dell'occupazione o detenzione

### TITOLO II

#### TARIFE E DETERMINAZIONE DELLA TASSA

- Art. 6 Parametri
- Art. 7 Locali ed aree tassabili
- Art. 8 Locali ed aree non tassabili
- Art. 9 Computo delle superfici
- Art. 10 Tariffe per particolari condizioni di uso
- Art. 11 Agevolazioni e riduzioni
- Art. 12 Classificazione dei locali ed aree
- Art. 13 Tassa giornaliera

### TITOLO III

#### DENUNCE - ACCERTAMENTO - RISCOSSIONE

- Art. 14 Denunce
- Art. 15 Accertamento e controllo
- Art. 16 Riscossione
- Art. 17 Rimborsi
- Art. 18 Sanzioni
- Art. 19 Contenzioso

### TITOLO IV

#### DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 20 Disposizioni transitorie
- Art. 21 Abrogazioni
- Art. 22 Norme di rinvio



TITOLO I  
ISTITUZIONE ED ELEMENTI DELLA TASSA

Art. 1  
Istituzione della tassa

Ai sensi e per gli effetti del Capo III del Decreto Legislativo 15.11.1993 n. 507, e successive modificazioni ed integrazioni, per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni svolto in regime di privativa nell'ambito del territorio comunale, a far tempo dal 1.1.1996 è istituita nel Comune di Racalmuto, tassa annuale in base a tariffa. La sua applicazione è disciplinata dal presente regolamento.

Il gettito complessivo della tassa non può superare il costo del servizio, nè essere inferiore al 50% dello stesso. Il costo complessivo viene determinato ai sensi dell'art. 61 del D.Lgs. 507/1993.

Art. 2  
Zone di effettuazione del servizio ed applicazione della tassa

Il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni è svolto dal comune in regime di privativa nell'ambito del centro abitato, delle frazioni, dei nuclei abitati ed eventualmente esteso alle zone del territorio comunale con insediamenti sparsi.

Il perimetro del servizio, l'eventuale estensione ad insediamenti sparsi, la sua forma organizzativa e le modalità di effettuazione, sono stabiliti dal regolamento comunale per il servizio di nettezza urbana.

Nelle zone nelle quali non è effettuato il servizio di raccolta in regime di privativa la tassa è dovuta nelle seguenti misure, in relazione alla distanza del più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata e di fatto servita:

- in misura pari al 40% della tariffa per distanze fino a 500 metri;
- in misura pari al 30% della tariffa per distanze da 501 metri fino a 1000 metri;
- in misura pari al 20% della tariffa per distanze da 1000 metri in su;

Gli occupanti o detentori degli insediamenti comunque situati fuori dell'area di raccolta sono tenuti ad utilizzare il servizio pubblico di nettezza urbana, conferendo i rifiuti nei contenitori vicini.

La tassa è comunque applicata per intero anche in assenza della determinazione del perimetro in cui è istituito il servizio di raccolta quando, di fatto, detto servizio è attuato.

Se il servizio di raccolta, sebbene attivato, non è svolto nella zona di ubicazione dell'immobile occupato o è effettuato in grave violazione delle prescrizioni del regolamento di nettezza urbana, relativamente alle distanze e capacità dei contenitori ed alla frequenza della raccolta, il tributo è dovuto in misura ridotta secondo quanto stabilito dal comma precedente.

Nelle zone esterne al centro abitato, nelle quali il normale servizio di raccolta sia limitato, secondo apposita deliberazione, a determinati periodi stagionali, la tassa è dovuta in relazione al periodo di esercizio del servizio.

L'interruzione temporanea del servizio di raccolta per motivi sindacali o per improvvisi impedimenti organizzativi non comporta esonero o riduzione del tributo; qualora però il periodo di mancato svolgimento si protragga, determinando situazione di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, riconosciuta dalla competente autorità sanitaria, l'utente può provvedere a proprie spese con diritto allo sgravio o restituzione, su richiesta documentata, di una quota della tassa corrispondente al periodo di interruzione.

### Art.3 Presupposto della tassa

- 1 - La tassa è dovuta per l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, che possono produrre rifiuti, esistenti nelle zone del territorio comunale in cui il servizio è istituito ed attivato o comunque reso in via continuativa nei modi previsti dagli articoli 58 e 59 del D.Lgs. 11 novembre 1993, n.507, fermo restando quanto in seguito disposto dall'art.11 del presente regolamento in tema di riduzione delle tariffe, per particolari condizioni di svolgimento del servizio.
- 2 - Per l'abitazione colonica e per gli altri fabbricati con area scoperta di pertinenza la tassa è dovuta anche quando nella zona in cui è attivata la raccolta dei rifiuti è situata sulla strada di accesso all'abitazione ed al fabbricato.
- 3 - La tassa è dovuta anche per le parti comuni del condominio di cui all'art. 1117 del Codice Civile e per i locali e le aree scoperte di uso comune di centri commerciali integrati o in multiproprietà.

### Art. 4 Soggetti passivi e soggetti responsabili del tributo

- 1 - La tassa è dovuta da coloro che occupano o detengono i locali ed aree scoperte di cui all'art. 3 del presente regolamento, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali e le aree stesse.
- 2 - La tassa è dovuta anche per le parti comuni del condominio di cui all'art.1117 del codice civile e per i locali e le aree scoperte di uso comune di centri commerciali integrati o in multiproprietà.
- 3 - Nei casi di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del pagamento della tassa dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune e per quelli in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivati dal rapporto tributario riguardanti i locali e le aree in uso esclusivo.
- 4 - L'Amministrazione del condominio, ed il soggetto responsabile del pagamento di cui al comma precedente, sono obbligati a presentare all'Ufficio Tributi del Comune, entro il 20 Gennaio di ciascun anno, l'elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree del condominio e del centro commerciale integrato.
- 5 - Per le unità immobiliari adibite ad abitazione, locate occasionalmente e comunque per periodi inferiori a 12 mesi, la tassa è dovuta dal proprietario.

### Art. 5 Inizio e cessazione dell'occupazione o detenzione

- 1 - La tassa è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
- 2 - La tassa decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha inizio l'utenza.  
Nel caso di multiproprietà la tassa è dovuta dagli utenti in proporzione al periodo di occupazione o di disponibilità esclusiva ed è versata dall'amministratore come previsto dall'articolo precedente.
- 3 - La cessazione, nel corso dell'anno, dell'occupazione o detenzione di locali ed aree, dà diritto all'abbuono della tassa a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui è stata presentata la denuncia della cessazione debitamente accertata.
- 4 - In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell'anno di cessazione, la tassa non è dovuta per le annualità successive se l'utente dimostra di non aver continuato

l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree ovvero se la tassa è stata assolta dall'utente subentrante a seguito di denuncia o in seguito a recupero d'ufficio.

## TITOLO II TARIFFE E DETERMINAZIONE DELLA TASSA

### Art. 6 Parametri

La tassa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie per unità di superficie imponibile dei rifiuti solidi urbani interni producibili nei locali ed aree per il tipo di uso cui i medesimi sono destinati, nonché al costo dello smaltimento.

Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal Comune, secondo il rapporto di copertura del costo prescelto, moltiplicando il costo di smaltimento per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa dei rifiuti.

### Art. 7 Classificazione delle categorie dei locali ed aree

1 - Per l'uso cui sono destinate le superfici di cui al precedente art. 3 sono classificate gli effetti della commisurazione della tassa come segue:

Categoria 1 - tutti i vani all'interno delle abitazioni tanto se principali ( camere, sale, cucine, ecc.) che accessori ( ingressi interni all'abitazione, corridoi, anticamere ripostigli, bagni, ecc.) e così pure quelli delle dipendenze anche se separate od interrato rispetto al corpo principale del fabbricato ( rimesse, autorimesse, ecc. ) escluse le stalle ed i fienili ad uso agricolo e le serre a terra;

Categoria 2 - tutti i vani principali, secondari ed accessori adibiti a studi professionali, legali, tecnici, sanitari, di ragioneria, fotografici o a botteghe, a laboratori artigiani e comunque ad attività di lavoratori autonomi non individuati ed elencati separatamente;

Categoria 3 - tutti i vani principali ed accessori adibiti ad esercizi di alberghi ( compresi quelli diurni ed i bagni pubblici ), locande, ristoranti, trattorie, collegi, pensioni con solo vitto e alloggio, caserme, case di pena, osterie, bar, caffè, pasticcerie, nonché negozi e localicomunque a disposizione di aziende commerciali comprese edicole chioschi stabili o posteggi, al mercato coperto, nonché le superfici occupate dalle cabine telefoniche aperte al pubblico individuabili per il perimetro esterno della cabina poggiante al suolo;

Categoria 4 - tutti i vani principali ed accessori adibiti a circoli da ballo o divertimento, a sale da gioco o da ballo o ad altri simili esercizi pubblici sottoposti a vigilanza di pubblica sicurezza;

Categoria 5 - tutti i vani ( uffici, sale scolastiche, biblioteche, anticamere, sale d'aspetto ed altre, parlatoi, dormitori, refettori, lavatori, ripostigli, dispense, bagni, ecc. ) dei collegi, istituti di educazione privati, delle associazioni tecnico economiche e delle collettività in genere, scuole di ogni ordine e grado, esclusi gli asili nido e le scuole materne Comunali;

Categoria 6 - tutti i vani, accessori e pertinenze, così come individuati per le abitazioni private, nessuno escluso, degli enti pubblici, delle associazioni di natura esclusivamente culturale, politica, sportiva e ricreativa a carattere popolare, delle organizzazioni sindacali, degli enti ed associazioni di patronato, delle Unità Sanitarie Locali ( escluse le superfici che, per le loro caratteristiche strutturali e per la loro destinazione, danno luogo di regola a rifiuti speciali di cui al n. 2 del 4° comma dell'art. 2 del D.P.R. n. 915/1982), delle caserme, stazioni, ecc.;

Categoria 7 - tutti i vani accessori e pertinenze, così come individuati per le abitazioni private, nessuno escluso, destinati ad attività produttive industriali, artigianali, commerciali e di servizi destinati alla produzione di rifiuti urbani ( sedi di organi, di uffici, depositi, magazzini, ecc. ).

Si considerano inoltre tassabili, con la sola esclusione delle aree di cui al successivo art. 8, tutte le aree comunque utilizzate, ove possano prodursi rifiuti solidi urbani interni, ed in via esemplificativa;

Categoria 8 - le aree adibite a campeggi, a sale da ballo all'aperto, a banchi di vendita, a parchi giochi, e alle rispettive attività e servizi connessi, in sostanza qualsiasi area sulla quale si svolga un'attività privata idonea alla produzione di rifiuti solidi urbani interni;  
Categoria 9 - qualsiasi altra area scoperta, anche se accessorio o pertinenza di locali ed aree assoggettati a tassa, quali giardini e parcheggi privati;  
Categoria 10 - le superfici dei balconi e terrazzi.  
2 - I locali e le aree non espressamente indicati, vengono assimilati a ciascuna categoria sulla base della preminente destinazione ed uso.

#### Art. 8 Locali ed aree non tassabili

In applicazione di quanto previsto all'art. 3, comma 2, del presente regolamento, si considerano non tassabili, in quanto non produttivi di rifiuti, i seguenti locali ed aree:

- i locali riservati ad impianti tecnologici, ove non si abbia normalmente la presenza dell'uomo;
- le superfici utilizzate per attività sportive per le parti riservate ai soli praticanti; resta salva l'applicazione della tassa per le superfici utilizzate come servizi, comunque non direttamente adibite all'attività sportiva;
- le superfici e le parti di esse ove, per caratteristiche strutturali o per destinazione, si formano di regola rifiuti speciali, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti.

#### Art. 9 Computo delle superfici

La superficie tassabile è misurata per i locali al netto dei muri, per le aree sul perimetro interno delle stesse al netto di eventuali costruzioni in esse comprese.

Le aree scoperte che costituiscono pertinenza od accessorio dei locali ed aree assoggettabili alla tassa sono computate per il 25%.

Le superfici delle aree scoperte, a qualsiasi uso adibite, diverse dalle aree di cui al comma precedente, sono computate al 50%.

Le riduzioni delle superfici sono applicate sulla base degli elementi e dati contenuti nella denuncia originaria, integrativa o di variazione, con effetto dall'anno successivo.

#### Art. 10 Riduzione di tariffa per particolari condizioni di uso

1 - La tariffa unitaria è ridotta:

- a) del 20% per le abitazioni con unico occupante;
- b) del 30% per le abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo, a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione indicando l'abitazione principale e dichiarando espressamente di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato;
- c) del 30% per i locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività;
- d) di 1/3 nei confronti dell'utente che, trovandosi nella situazione di cui alla precedente lettera b), risieda o abbia la dimora, per più di sei mesi all'anno, in località fuori del territorio nazionale;
- e) del 30% nei confronti degli agricoltori occupanti la parte abitativa delle costruzioni rurali;

2 - le riduzioni tariffarie sono applicate sulla base degli elementi e dati contenuti nella denuncia originaria, integrativa o di variazione, con effetto dall'anno successivo. Il contribuente è tenuto a comunicare entro il 20 gennaio il venir meno delle condizioni per l'attribuzione dell'agevolazione; in difetto si provvede al recupero del tributo a decorrere



dall'anno successivo a quello di denuncia dell'uso che ha dato luogo alla riduzione tariffaria, con applicazione delle sanzioni previste per l'omessa denuncia di variazione.

#### Art. 11 Agevolazioni e riduzioni

Oltre alle riduzioni di tariffa di cui all'articolo precedente sono previste le seguenti riduzioni:

a) per le attività produttive, commerciali e di servizi, per le quali gli utenti dimostrino di aver sostenuto spese per interventi tecnico organizzativi comportante un'accertata minore produzione di rifiuti o di un pretrattamento volumetrico, selettivo o qualitativo che agevoli lo smaltimento o il recupero da parte del gestore del servizio pubblico, la tassa è applicata con riferimento ad una superficie calcolata con abbattimento del 20% ( oppure, si applica una riduzione di tariffa del 20 % )

b) per le attività produttive, commerciali e di servizi, per le quali gli utenti siano tenuti a conferire al servizio pubblico rilevanti quantità di rifiuti che possano essere utilizzate per il recupero o riciclo, o come materie prime secondarie, dando luogo ad entrate per il gestore del servizio pubblico, la tassa è applicata con riferimento ad una superficie calcolata con abbattimento del 30% ( oppure, si applica una riduzione di tariffa del 30%).

Sono esenti da tassa, oltre ai casi espressamente previsti dalle leggi vigenti:

a) i locali ed aree utilizzati per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, con esclusione dei locali annessi ad uso abitativo o ad usi diversi da quello del culto in senso stretto;

b) i locali e le aree adibiti a servizi per i quali il Comune sia tenuto a sostenere le spese di funzionamento;

c) le abitazioni di superficie tassabile non superiore a 50 metri quadri, utilizzate da persone di età superiore a 65 anni, sole o con coniuge pure in età superiore a 65 anni, quando gli stessi dichiarino di non possedere altri redditi al di fuori di quelli derivanti dalla pensione sociale dell'INPS e di non essere proprietari di alcuna unità immobiliare produttiva di reddito al di fuori dell'abitazione in oggetto.

Le riduzioni ed esenzioni di cui sopra sono concesse su domanda degli interessati, a condizione che questi dimostrino di averne diritto, con decorrenza dall'anno successivo. Per le riduzioni previste ai punti a) e b) le domande, debitamente documentate, devono essere vagliate dal competente ufficio del servizio di nettezza urbana per valutare l'effettivo vantaggio per il servizio stesso. Si applicano le disposizioni previste dall'ultimo comma dell'articolo precedente. Il Comune si riserva di compiere tutti gli accertamenti opportuni, e di richiedere la documentazione necessaria, per la verifica dei requisiti per l'applicazione delle agevolazioni.

Le predette esenzioni, stabilite ai sensi dell'art. 67 del D.Lgs. 507/93, sono iscritte in bilancio come autorizzazione di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi della tassa relativa all'esercizio cui si riferisce l'iscrizione predetta.

#### Art. 12 Tassa giornaliera

Per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni prodotti dagli utenti che occupano o detengono, con o senza autorizzazione, temporaneamente o non ricorrentemente locali ed aree pubblici, di uso pubblico od aree gravate da servitù di pubblico passaggio, è istituita nel Comune di Racalmuto la tassa di smaltimento da applicare in base a tariffa giornaliera. E' temporaneo l'uso inferiore a 6 mesi e non ricorrente.

La misura della tariffa è determinata in base alla tariffa, rapportata a giorno, della tassa annuale attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso assimilabili per attitudine alla produzione di rifiuti, maggiorata del 50%.

Il pagamento della tassa giornaliera, deve essere effettuato contestualmente al pagamento della tassa per l'occupazione temporanea degli spazi ed aree pubbliche, con le modalità previste dall'art. 50 del D. Lgs. 507/93; il pagamento costituisce assolvimento dell'obbligo di denuncia.

In caso di occupazione di fatto, la tassa che non risulti versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva è recuperata unitamente alle sanzioni, interessi ed accessori.



Sono previste le seguenti esenzioni e/o riduzioni  
a) esenzione per le occupazioni occasionali o comunque di breve durata dichiarate esenti dalla legge o dal regolamento comunale per l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.

---

---

---

---

### TOTOLO III DENUNCE - ACCERTAMENTO - RISCOSSIONE

#### Art. 13 Denunce

I soggetti tenuti al pagamento della tassa hanno l'obbligo di presentare al comune, entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione, denuncia dei locali ed aree tassabili, redatta su appositi modelli messi a disposizione dal comune stesso.

La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi; in caso di variazione delle condizioni di tassabilità l'utente è tenuto a presentare nuova denuncia di variazione, nelle forme di cui al comma precedente.

La denuncia deve contenere l'esatta ubicazione del fabbricato, la superficie e destinazione dei singoli locali ed aree denunciati e le loro ripartizioni interne, la data d'inizio dell'occupazione e detenzione, gli elementi identificativi dei soggetti passivi; in particolare dovranno essere specificati:

per le persone fisiche il cognome e nome, codice fiscale, data e luogo di nascita, domicilio, di tutti i componenti del nucleo familiare o dei coobbligati che occupano o detengono l'immobile a disposizione; per i soggetti diversi dalle persone fisiche la denominazione o esatta ragione sociale, il codice fiscale, la sede legale od effettiva, i dati identificativi e residenza dei rappresentanti legali, delle persone che ne hanno la rappresentanza ed amministrazione.

La dichiarazione deve essere sottoscritta e presentata da uno dei coobbligati o dal rappresentante legale o negoziale. Della presentazione è rilasciata ricevuta da parte dell'ufficio comunale. In caso di spedizione la denuncia si considera presentata nel giorno indicato con il timbro postale.

#### Art. 14 Accertamento e controllo

In caso di omessa, infedele o incompleta denuncia, l'ufficio comunale emette avviso di accertamento nei termini e con le modalità previste dall'art. 71 del D.Lgs. 507/1993.

Ai fini dell'occupazione dei dati necessari per l'accertamento e per il controllo delle denunce e in facoltà del comune, ai sensi dell'art. 73 del D.Lgs. 507/1993:

- rivolgere al contribuente motivato invito ad esibire o trasmettere atti e documenti, compresi le planimetrie dei locali e delle aree occupati, ed a rispondere a questionari, relativi ad atti e notizie specifiche, da restituire debitamente sottoscritti; in caso di mancato adempimento da parte del contribuente a dette richieste, nel termine concesso, gli agenti di polizia urbana o i dipendenti dell'ufficio comunale o il personale incaricato all'accertamento della materia imponibile, muniti di autorizzazione del sindaco o previo avviso da comunicare almeno cinque giorni prima della verifica, possono accedere agli immobili soggetti alla tassa, ai soli fini della rilevazione della destinazione e della misura delle superfici;
- utilizzare atti legittimamente acquisiti ai fini di altro tributo;
- richiedere ad uffici pubblici o enti pubblici anche economici, in esenzione di spese e di diritti, dati e notizie rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti.

In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento verrà fatto sulla base di presunzioni semplici con i criteri previsti dall'art. 2729 del codice civile.

#### **Art.15** **Riscossione**

Gli importi dovuti per il tributo e relativi addizionali, accessori e sanzioni, liquidati sulla base dei ruoli dell'anno precedente, delle denunce presentate e degli accertamenti notificati nei termini di legge, sono iscritti in ruoli nominativi da formare secondo le disposizioni di cui all'art.72 del D.Lgs. 507/1993

Gli importi sono arrotondati alle mille lire, per difetto se la frazione non è superiore a lire 500, per eccesso se è superiore.

Su istanza del contribuente iscritto nei ruoli principali o suppletivi il Sindaco può concedere, per gravi motivi, la ripartizione fino ad otto rate del carico tributario se comprensivo di tributi arretrati. In caso di omesso pagamento di due rate consecutive l'intero ammontare iscritto a ruolo è riscuotibile in unica soluzione. Sulle somme il cui pagamento è differito rispetto all'ultima rata di normale scadenza si applicano gli interessi in ragione del 7 per cento per ogni semestre o frazione di semestre.

#### **Art.16** **Rimborsi**

Nei casi di errore, duplicazione, di eccedenza del tributo iscritto a ruolo rispetto a quanto stabilito dalla sentenza della commissione tributaria provinciale o dal provvedimento di annullamento o di riforma dell'accertamento riconosciuto illegittimo, adottato dal comune con l'adesione del contribuente prima che intervenga la sentenza della commissione tributaria provinciale, il Servizio Tributi dispone lo sgravio o il rimborso entro 90 giorni.

Lo sgravio o il rimborso della tassa iscritta a ruolo, riconosciuta non dovuta per effetto della cessazione dell'occupazione o conduzione dei locali o aree tassati, è disposto dal Servizio Tributi entro 30 giorni dalla ricezione della denuncia di cessazione o della denuncia tardiva di cui all'art.64, comma 4, del D.Lgs.507/1993, da presentare, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla notifica del ruolo in cui è iscritto il tributo.

In ogni altro caso, per lo sgravio o rimborso di somme non dovute il contribuente deve presentare domanda, a pena di decadenza, non oltre due anni dell'avvenuto pagamento; lo sgravio o rimborso è disposto dal comune entro 90 giorni dalla domanda.

Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi, calcolati nella misura del 7 per cento semestrale a decorrere dal semestre successivo a quello dell'eseguito pagamento.

#### **Art.17** **Sanzioni**

Per i casi di omessa, infedele, incompleta, inesatta, tardiva dichiarazione, per l'omessa, inesatta o tardiva indicazione dei dati richiesti in denuncia o con questionario, per la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti dovuti o richiesti, si applicano le sanzioni previste dall'art.76 del D.Lgs. 507/1993.

#### **Art.18** **Contenzioso**

Dalla data di insediamento delle Commissioni Tributarie Provinciali e Regionali di cui al D. Lgs. 31/12/1992 n. 545 e al D. Lgs. 31/12/1992 n. 546, il ricorso contro l'avviso di accertamento e di liquidazione, il ruolo, la cartella di pagamento, l'avviso di mora, il provvedimento di irrogazione di sanzioni, il diniego di rimborso, deve essere proposto alla

Commissione Provinciale competente entro 60 giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato.

Fino a tale data il ricorso contro gli atti di accertamento e contro le risultanze del ruolo deve essere presentato al Dipartimento delle Entrate, Direzione Regionale Entrate dello Stato Sezione staccata di Agrigento

#### TITOLO IV DISPOSIZIONI FINALI

##### Art.19 Disposizioni transitorie

Le disposizioni del presente regolamento sono applicabili dalla data di entrata in vigore dello stesso, ad eccezione di quelle previste dagli art.2 comma 3, art. 4 commi 2,4,5, art.5 commi 2,3, che hanno decorrenza dall' 01.01.1995.

In sede di applicazione della nuova disciplina i soggetti obbligati al pagamento della tassa devono presentare le denunce ai sensi dell'art.13, originarie, integrative o di variazione, entro il 30 settembre 1994. Entro il medesimo termine devono essere presentate le eventuali richieste di detassazione o di riduzione, nonché l'elenco dovuto dagli amministratori dei condomini di cui all'art.63, comma 4, del D.Lgs. 507/1993. Le denunce hanno effetto, per la modifica delle condizioni di tassabilità, dal 1.1.1996.

La classificazione delle categorie tassabili, e l'attuazione nella determinazione delle tariffe dei criteri di commisurazione del tributo di cui all'art. 65 del D.Lgs. 507/1993, avranno effetto a partire dal 01.01.1996.

##### Art. 20 Abrogazioni

Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento cessano di avere efficacia tutte le disposizioni regolamentari precedentemente deliberate per l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

##### Art.21 Norme di rinvio

Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni del decreto legislativo 15.11.1993 n. 507 e successive modificazioni.

Del che il presente verbale, che si sottoscrive per come appresso, salva approvazione ai sensi dell'art. 186 dell'O.R.EE.LL..

Il Consigliere Anziano

[Signature]

Il Presidente

[Signature]

Il Segretario Comunale

[Signature]

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Affissa all' Albo Pretorio il 17/12/95 e defissa il 31/12/95

Il Messo Comunale \_\_\_\_\_

Si certifica, su conforma dichiarazione del Messo Comunale, che la presente deliberazione è rimasta affissa all'Albo Pretorio dal 17/12/95 al 31/12/95 per 15 giorni consecutivi e che contro di essa non è pervenuto reclamo e/o opposizione alcuna.  
Dalla Residenza Municipale, li \_\_\_\_\_

Il Segretario Comunale \_\_\_\_\_

La presente deliberazione è stata inviata al CO.RE.CO di PA con prot. n. 15496 del 14/12/95

Racalmuto li \_\_\_\_\_ Il Funzionario responsabile \_\_\_\_\_

COMUNE DI RACALMUTO  
PROVINCIA DI AGRIGENTO



Copia conforme all'originale.

Racalmuto, li 19 DIC. 1995

IL FUNZIONARIO INCARICATO

[Signature]

REGIONE SICILIANA  
COMITATO REGIONALE DI CONTROLLO  
Sezione Centrale

SI ATTESTA - 4 GEN. 1996

che il CO.RE.CO. nella seduta del .....  
non ha riscontrato vizi di legittimità con decisione  
n. 43/18433



Il Dirigente Superiore

[Signature]

COMUNE DI RACALMUTO  
Provincia di Agrigento

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto .....  
dichiarazione di .....  
avente atto .....  
al giorno 06-02-1996  
20-02-1996  
Racalmuto, li 27-02-1996

Il Segretario Comunale  
[Signature]

[Signature]